

Comune di Iglesias

Segreteria Generale

Ai Sigg. Dirigenti
Sede
All'Economo comunale
Sede
e, p.c. Al Sig. Sindaco
Sede
Ai Sigg. dipendenti
Sede

Oggetto: legge di stabilità 2015: split payment e reverse charge. Direttiva n. 2/2015.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"* ha introdotto due nuove importanti innovazioni nella gestione dell'iva negli enti locali, la prima denominata "Split payment" e la seconda "reverse charge", che hanno immediati riflessi di carattere organizzativo.

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e dei chiarimenti interpretativi, si forniscono le prime indicazioni operative al fine di consentire la corretta gestione dell'imposta sul valore aggiunto e il rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei creditori.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i commi da 629 a 633 dell'articolo 1, ha introdotto - con decorrenza 1 gennaio 2015 - un nuovo meccanismo di corresponsione dell'iva denominato *"split payment"* riservato esclusivamente alle pubbliche amministrazioni.

Il comma 629 ha inserito l'articolo 17-ter al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 17-ter. — (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). — 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

Pertanto, in base al meccanismo dello split payment, i fornitori di beni e servizi del comune, a decorrere dal 1 gennaio 2015, non incasseranno l'iva addebitata in via di rivalsa, ma la stessa sarà versata direttamente all'erario dal comune. A fronte della cessione o prestazione ricevuta, il Comune eroga all'operatore economico il solo corrispettivo al netto dell'iva, versando l'imposta direttamente all'erario (il meccanismo non si applica alle prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta d'acconto).

Il nuovo meccanismo non incide sulle modalità di fatturazione, nel senso che l'operatore economico procederà a indicare normalmente nella fattura l'aliquota e l'ammontare dell'iva dovuta sull'operazione, ma dovrà specificare che il relativo pagamento dovrà essere effettuato all'erario direttamente dal comune, in qualità di committente. La normale dicitura che dovrà essere apposta sulla fattura sarà del seguente tipo *"Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972"*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze con comunicato del 09/01/2015 ha anticipato alcuni contenuti dell'emanando decreto ed in particolare

- le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data;
- le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura;

Con lo stesso comunicato il MEF ha precisato che fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

Alla luce di tali prime indicazioni e nelle more dell'emanazione del citato decreto attuativo, anche in considerazione delle sanzioni previste per l'omissione o il ritardato versamento dell'iva trattenuta, si formulano i seguenti indirizzi:

- a. nel dispositivo dell'atto di liquidazione si procede alla liquidazione utilizzando l'impegno sul quale è contabilizzata la fattura:

1. per il pagamento del corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi, a! netto dell'iva, al fornitore;
 2. per la quota relativa all'iva è emesso un mandato quietanzato con una reversale di entrata contabilizzata in un apposito capitolo delle partite di giro, tra i servizi per conto terzi, da dove sarà effettuato il mandato per il versamento all'erario secondo (e modalità e la periodicità fissate dal decreto;
- b. il meccanismo dello split payment non trova applicazione nei confronti dei compensi relativi a prestazioni soggette alla ritenuta d'acconto e che ricadono nel meccanismo del reserve charge;
- e. il suddetto meccanismo non prevede esclusioni per le operazioni effettuate con l'economato: quindi ricadono in tale meccanismo anche i pagamenti delle fatture di modico valore effettuate tramite i fondi economici.

Da ultimo, inoltre, è opportuno precisare come l'iva trattenuta non può essere compensata con eventuali crediti iva del Comune, in quanto trattasi di mero riversamento da parte dell'ente locale dell'I VA che sarebbe dovuta essere versata ai fornitori.

Il comma 629 ha introdotto un'ulteriore novità con l'inserimento al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 della lettera «a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».

L'articolo 17 disciplina in merito ai soggetti passivi che devono versare l'iva.

Il comma 5 del predetto articolo stabilisce che *“per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, a[pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese: lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25”*

Il comma 6 del citato articolo stabilisce che *“Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: «a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».*

Dal 1° gennaio 2015, pertanto, tutti gli enti locali sottostanno a questo nuovo adempimento, seppure limitato esclusivamente ai servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici destinati alle attività commerciali dell'ente.

Il *reverse charge* (o inversione contabile) è un meccanismo per il quale il debitore dell'iva (nei riguardi dell'erario) resta individuato non nel fornitore, ma nell'acquirente o committente.

Nel *reverse charge* la fattura viene sempre emessa (per la sola parte imponibile) dal fornitore, mentre l'acquirente o committente deve "*integrare*" la stessa con gli ulteriori elementi necessari, cioè l'aliquota e l'importo dell'iva.

Dopodiché l'acquirente ha l'obbligo di annotare le fatture ricevute in *reverse charge* al fine di rilevare il debito dell'imposta.

Resta evidente che il *reverse charge* trova applicazione nel solo caso in cui il committente della prestazione operi come soggetto iva: nel caso degli enti locali questo nuovo adempimento non potrà mai essere applicato in relazione ad acquisti istituzionali afferenti l'attività non commerciale.

I primi commenti hanno evidenziato, relativamente agli enti locali, alcuni problemi di carattere applicativo, soprattutto in relazione ai costi promiscui, riferiti in parte ad attività commerciali e in parte ad attività non commerciali (istituzionali); ad esempio nei casi dei servizi di pulizia degli immobili comunali, rappresentati da sedi istituzionali e quindi non commerciali, e da immobili relativi ad attività commerciali: in tal caso il *reverse charge* dovrà essere applicato alle sole prestazioni a destinazione commerciale.

Auspiciando un sollecito intervento chiarificatore da parte del legislatore, è necessario, comunque, procedere alla immediata ricognizione dei contratti in essere assoggettati al nuovo adempimento con l'individuazione della relativa destinazione (istituzionale o commerciale o quota parte) anche per poter comunicare al fornitore le percentuali di riparto per distribuire le prestazioni in fattura, nella quale dovrà essere riportata l'aggiunta dell'iva per le prestazioni a destinazione non commerciale (istituzionale), mentre la quota parte a destinazione commerciale non dovrà riportare l'addebito dell'iva, ma l'indicazione "*reverse charge* o *inversione contabile*".

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Iglesias, 13 gennaio 2015

Il Segretario Generale
Dr. Giovanni Mario Basolu

